



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

Roma, (data di protocollo)

Alla Società "4N6 S.r.l."  
R O M A

**OGGETTO:** Acquisto di una licenza "DVR Examiner", con relativo servizio di manutenzione per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.

Ai fini della stipula dell'atto negoziale in oggetto indicato, si prega codesta Società voler fornire l'attestazione del "PassOE", debitamente firmato dal legale rappresentante di codesta Società munito dei relativi poteri di firma, che dovrà essere generato dal sistema "FVOE", lato "Operatore Economico" (CIG A04516EB8C) entro il 15/01/2024 ore 10:00.

Con l'occasione, inoltre, si prega voler fornire, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere dal ricevimento della presente, una garanzia pari ad € 765,00, sotto forma di cauzione o fideiussione, redatta e calcolata in conformità all'articolo 53, comma 4, del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

**La stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica, nonché effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.**

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del "Testo Unico delle



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

**Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**

Leggi in materia bancaria e creditizia”, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente (almeno dal fideiussore), nonché essere, altresì, verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1, del Codice. (c.f.r. Determinazione n. 137/2023 del 01/06/2023).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Amministrazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e può essere progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 117 del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve, comunque, permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli “stati di avanzamento” dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
**Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

**Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo previsto nell'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, nr. 193, recante "Regolamento concernente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modificazioni".**

Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti ed, in tal caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. Si precisa che la suddivisione per quote opera nei rapporti nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione.

Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti dell'Amministrazione non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, fermo restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti dell'Amministrazione.

Le quote congiuntamente considerate ed indicate nelle singole garanzie fideiussorie ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

**Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione, di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Fermo restando che fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: ***“Acquisto di una licenza “DVR Examiner”, con relativo servizio di manutenzione per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine. CIG A04516EB8C”.***



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

**Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**

Si precisa che la documentazione richiesta ed ogni altra corrispondenza con l'Amministrazione in merito al previsto atto negoziale dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: **[dipps015.0700@pecps.interno.it](mailto:dipps015.0700@pecps.interno.it)**.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Tafuri)